



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 63 del 20/02/2020

OGGETTO: REGISTRO REGIONALE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE. ATTIVAZIONE SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	P
Assessore	CORNACCHIA Paola	P

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 11/02/2020 Responsabile Settore Luigi Gianni	Parere: Favorevole Data: 13/02/2020 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE
--------------------------------------	---

OGGETTO: Registro Regionale Strutture Ricettive non alberghiere. Attivazione Servizio Tecnico di Assistenza. Atto di Indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al fine della conoscenza e della mappatura dell'offerta turistica regionale quale presupposto per una utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore;

CHE al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

CHE la norma cui è fatto riferimento stabilisce inoltre che "I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di all'art. 11, comma 1, della presente legge, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati".

CHE i soggetti destinatari della norma (Capo II bis, articolo 10 Bis) sono "tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e dei rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). A tali fini per "locazioni turistiche" si intendono "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" e sono, per tale ragione, definite quali "strutture ricettive non alberghiere".

RILEVATO

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020, è stato approvato il documento regionale di indirizzo attuativo e gestionale che costituisce anche il manuale operativo-informativo con il quale la Regione Puglia intende fornire agli operatori e agli enti locali interessati, le modalità per l'espletamento delle attività relative al "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" e all'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" (CIS)

CHE l'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 01 giugno 2020;

CHE l'art. 10 quinquies della L.R. 57/2018 attribuisce ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative. A tal fine, ogni Comune, previa registrazione, potrà accedere al DMS e consultare il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Analogamente, potranno accedere al DMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, previa registrazione, le Forze di Polizia che ne facciano richiesta, tra cui anche la Polizia Municipale.

CHE, secondo il disposto della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020: *Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 10 quinquies) sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.*

CHE la legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni normative, allo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti. In dettaglio:

- Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento) a euro 3.000,00 (tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali

telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.

CHE, secondo il disposto della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13001.2020, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall' art. 109 del TULPS, si rivolge anche ai titolari delle strutture turistiche ricettive non alberghiere e che *la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n. 42565).*

CONSIDERATO

CHE, nel territorio comunale, sono presenti numerose *strutture turistiche ricettive non alberghiere*, che devono necessariamente dotarsi del CIS, peraltro necessario agli operatori di intermediazione, anch'essi presenti numerosi in ambito comunale, che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le suddette strutture;

CHE si rileva l'esigenza di valorizzare il patrimonio immobiliare, sempre più legato al settore turistico in termini di rendimento economico e sostentamento imprenditoriale e familiare;

CHE si rileva l'esigenza di informare, tutelare ed agevolare gli operatori nel settore turistico di tipo non alberghiero presenti sul territorio comunale, stante l'imminente scadenza del termine del 01 giugno 2020, entro cui ogni struttura turistica ricettiva non alberghiera deve essere abbinata al CIS;

CHE in forza di tale obbligo, i soggetti titolari dell'offerta locativa di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R. 57/2018, sono tenuti, a partire dal 01 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del *Digital Management System – Servizi per la gestione e la promozione del turismo e della cultura in Puglia* (www.dms.puglia.it)

CHE la procedura di registrazione delle *strutture turistiche ricettive non alberghiere* nel Registro regionale richiede competenze digitali avanzate, trattandosi invero di una procedura completamente digitalizzata, nonché conoscenze amministrative appropriate, che suggeriscono di istituire un apposito punto informativo a servizio dei proprietari o intermediari di abitazioni adibite in tutto o in parte all'ospitalità turistica di tipo non alberghiero;

CHE è necessario affiancare alle *funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative* dei Comuni, imposte a questi ultimi con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020, anche funzioni di informazione e prevenzione dell'utenza, quanto meno nel periodo di prima applicazione degli obblighi di iscrizione del Registro regionale;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI ISTITUIRE un punto informativo, denominato "*Assistenza Tecnica Iscrizione Registro Regionale L.R. n. 57/2018*", nell'ambito dei servizi erogati dal SUE Sportello Unico dell'Edilizia, finalizzato all'informazione sugli adempimenti previsti dalla recente normativa regionale con riferimento alle *strutture turistiche ricettive non alberghiere*, nonché all'assistenza nelle procedure telematiche di registrazione delle medesime strutture nel Registro regionale;

DI STABILIRE che il servizio deve essere erogato, in maniera pubblica e gratuita, sino al termine della prossima stagione estiva, e segnatamente dal 15.02.2020 al 30.09.2020, in concomitanza con gli orari di apertura del SUE;

DI ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente per la selezione di un operatore Tecnico cui affidare l'assistenza per l'attivazione del servizio presso lo SUE;

DI STABILIRE che al Tecnico selezionato per l'attività di assistenza al servizio potrà essere riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo non superiore ad €500,00 (euro cinquecento/00);

DI DEMANDARE al Responsabile di Settore Urbanistica e Ambiente ogni ulteriore incombenza per l'attivazione del servizio;

DI DICHIARARE, altresì, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 63 del 20/02/2020

OGGETTO: REGISTRO REGIONALE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE. ATTIVAZIONE SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	P
Assessore	CORNACCHIA Paola	P

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 11/02/2020 Responsabile Settore Luigi Gianni	Parere: Favorevole Data: 13/02/2020 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE
--------------------------------------	---

OGGETTO: Registro Regionale Strutture Ricettive non alberghiere. Attivazione Servizio Tecnico di Assistenza. Atto di Indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al fine della conoscenza e della mappatura dell'offerta turistica regionale quale presupposti per una utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore;

CHE al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

CHE la norma cui è fatto riferimento stabilisce inoltre che "I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di all'art. 11, comma 1, della presente legge, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati".

CHE i soggetti destinatari della norma (Capo II bis, articolo 10 Bis) sono "tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e dei rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). A tali fini per "locazioni turistiche" si intendono "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" e sono, per tale ragione, definite quali "strutture ricettive non alberghiere".

RILEVATO

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020, è stato approvato il documento regionale di indirizzo attuativo e gestionale che costituisce anche il manuale operativo-informativo con il quale la Regione Puglia intende fornire agli operatori e agli enti locali interessati, le modalità per l'espletamento delle attività relative al "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" e all'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" (CIS)

CHE l'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 01 giugno 2020;

CHE l'art. 10 quinquies della L.R. 57/2018 attribuisce ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative. A tal fine, ogni Comune, previa registrazione, potrà accedere al DMS e consultare il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Analogamente, potranno accedere al DMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, previa registrazione, le Forze di Polizia che ne facciano richiesta, tra cui anche la Polizia Municipale.

CHE, secondo il disposto della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020: *Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 10 quinquies) sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.*

CHE la legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni normative, allo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti. In dettaglio:

- Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento) a euro 3.000,00 (tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali

telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.

CHE, secondo il disposto della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13001.2020, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall' art. 109 del TULPS, si rivolge anche ai titolari delle strutture turistiche ricettive non alberghiere e che *la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n. 42565).*

CONSIDERATO

CHE, nel territorio comunale, sono presenti numerose *strutture turistiche ricettive non alberghiere*, che devono necessariamente dotarsi del CIS, peraltro necessario agli operatori di intermediazione, anch'essi presenti numerosi in ambito comunale, che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le suddette strutture;

CHE si rileva l'esigenza di valorizzare il patrimonio immobiliare, sempre più legato al settore turistico in termini di rendimento economico e sostentamento imprenditoriale e familiare;

CHE si rileva l'esigenza di informare, tutelare ed agevolare gli operatori nel settore turistico di tipo non alberghiero presenti sul territorio comunale, stante l'imminente scadenza del termine del 01 giugno 2020, entro cui ogni struttura turistica ricettiva non alberghiera deve essere abbinata al CIS;

CHE in forza di tale obbligo, i soggetti titolari dell'offerta locativa di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R. 57/2018, sono tenuti, a partire dal 01 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del *Digital Management System – Servizi per la gestione e la promozione del turismo e della cultura in Puglia* (www.dms.puglia.it)

CHE la procedura di registrazione delle *strutture turistiche ricettive non alberghiere* nel Registro regionale richiede competenze digitali avanzate, trattandosi invero di una procedura completamente digitalizzata, nonché conoscenze amministrative appropriate, che suggeriscono di istituire un apposito punto informativo a servizio dei proprietari o intermediari di abitazioni adibite in tutto o in parte all'ospitalità turistica di tipo non alberghiero;

CHE è necessario affiancare alle *funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative* dei Comuni, imposte a questi ultimi con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 13.01.2020, anche funzioni di informazione e prevenzione dell'utenza, quanto meno nel periodo di prima applicazione degli obblighi di iscrizione del Registro regionale;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE un punto informativo, denominato "*Assistenza Tecnica Iscrizione Registro Regionale L.R. n. 57/2018*", nell'ambito dei servizi erogati dal SUE Sportello Unico dell'Edilizia, finalizzato all'informazione sugli adempimenti previsti dalla recente normativa regionale con riferimento alle *strutture turistiche ricettive non alberghiere*, nonché all'assistenza nelle procedure telematiche di registrazione delle medesime strutture nel Registro regionale;

DI STABILIRE che il servizio deve essere erogato, in maniera pubblica e gratuita, sino al termine della prossima stagione estiva, e segnatamente dal 15.02.2020 al 30.09.2020, in concomitanza con gli orari di apertura del SUE;

DI ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente per la selezione di un operatore Tecnico cui affidare l'assistenza per l'attivazione del servizio presso lo SUE;

DI STABILIRE che al Tecnico selezionato per l'attività di assistenza al servizio potrà essere riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo non superiore ad €500,00 (euro cinquecento/00);

DI DEMANDARE al Responsabile di Settore Urbanistica e Ambiente ogni ulteriore incombenza per l'attivazione del servizio;

DI DICHIARARE, altresì, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 20/02/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, lì 20/02/2020

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.